

## l) Legge provinciale 12 maggio 2023, n. 8<sup>1)</sup>

Modifica della [legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11](#), "Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale"

1)Pubblicato nel supplemento 2 al B.U. 18 maggio 2023, n. 20.

### Art. 1 (Modifiche alla [legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11](#), "Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale")

---

(1) Nel comma 3 dell'articolo 7 della [legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11](#), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle parole: "nove mesi".

### Art. 2 (Disposizione finanziaria)

---

(1) All'attuazione della presente legge si prov-vede con le risorse umane, strumentali e finanziarie ) disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

### Art. 3 (Entrata in vigore)

---

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.